

## **Legge Regionale 6 Febbraio 2003, n. 2**

“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11” (1)

*(Pubblicata sul BURL n. 5 del 20.02.2003 – S.O. n. 6)*

**Pubblichiamo solo il testo dell’art. 98, concernente “Riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica”**

1. E’ riaperto il termine per la presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui all’articolo 1, comma 4 della l.r. 18/2000.

2. I soggetti che si trovano nella condizione prevista dall’articolo 1, comma 1 della l.r. 18/2000 possono presentare domanda di assegnazione e regolarizzazione dell’alloggio al comune e, per conoscenza, all’ente gestore dell’alloggio stesso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 4 della l.r. 18/2000.

3. L’accertamento dei requisiti per l’accesso di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della l.r. 18/2000 è effettuato entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda previsto al comma 2, del presente articolo secondo le modalità indicate dall’articolo 1, comma 5 della l.r. 18/2000.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo rimangono ferme le disposizioni previste dall’articolo 1 della l.r. 18/2000.